



## LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO, OPERAZIONE NEUTRALE PER CONFERIMENTO DI BENI E AZIENDE

### INTRODUZIONE

Il **D.lgs. 19/2023**, inserendo l'**art. 2506.1** nel Codice civile, ha introdotto in Italia la “**scissione mediante scorporo**”, un istituto di grande interesse per il suo essere alternativo all'operazione di **conferimento** e alla **scissione tradizionale**, pur mantenendo il carattere di **neutralità fiscale**.

Essa permette alla società scissa di assegnare **parte del proprio patrimonio** a una o più beneficiarie **neocostituite** ricevendone in cambio le **partecipazioni** al capitale. La prima **differenza** rispetto alla scissione ordinaria è quindi l'attribuzione delle quote o azioni in capo **alla stessa scissa**, anziché ai soci di quest'ultima. Si può quindi parlare di una **scissione parziale senza concambio**. Il patrimonio netto contabile della società che viene scissa **non subisce diminuzioni**, in quanto semplicemente i **beni di primo grado**, ovvero gli asset conferiti, vengono rimpiazzati da **beni di secondo grado**, ossia le partecipazioni della beneficiaria.

Riepilogando, i **tratti salienti** della scissione mediante scorporo sono:

- ▶ Lo status di **newco** della **beneficiaria**, che non può essere preesistente;
- ▶ La **parzialità del conferimento**, che può interessare sempre e comunque solo una porzione del patrimonio aziendale della scissa, la quale deve essere in grado di **proseguire la propria attività** dopo la scissione stessa.

Sotto il profilo contabile, in accordo con i principi dettati dall'**OIC 4** in tema di scissioni, l'operazione si realizza in **continuità di valori**, escludendo l'emersione di qualsiasi **plusvalore latente** in fase di scorporo e specularmente di **avanzi o disavanzi** in capo alla scissa.

### IL REGIME FISCALE DI NEUTRALITÀ FISCALE

Il novello istituto, in fase di introduzione, non è stato accompagnato da specifiche **norme di carattere fiscale**, aspetto non disciplinato dal D.lgs. 19/2023.

Tuttavia, dal punto di vista **civilistico** l'operazione è chiaramente inquadrata come scissione. Si deve pertanto presumere che non possa non ricadere sotto il regime fiscale dettato dall'**art. 173 del TUIR**. Una **disposizione comune** del Testo Unico (Titolo III – Capo II) secondo la quale la scissione è un'operazione **fiscalmente neutra** indipendentemente dalla **struttura assunta** (scissione parziale, totale, proporzionale o meno), dalla previsione di un **conambio**, dalla **specie dei beni trasferiti** e, al limite, dalla **natura** della beneficiaria. **Continuità e neutralità**, come già detto poco sopra, escludono quindi l'originarsi di **plusvalenze imponibili** fiscalmente.

La natura della scissione mediante scorporo appare comunque “**ibrida**” in quanto, pur qualificandosi come **scissione**, mutua alcuni caratteri dal **conferimento**. Entrambe le operazioni consentono il trasferimento di parte del patrimonio ad un'altra società, in cambio della partecipazione al capitale di quest'ultima. Il conferimento si connota però come **dispositivo sinallagmatico**, che prevede cioè una **controprestazione**, mentre la scissione ordinariamente non lo è. La società scissa, infatti, con la **scissione tradizionale** non riceve nulla in cambio e le quote o azioni della beneficiaria sono **attribuite ai suoi soci**. Con lo scorporo, invece, le partecipazioni sono assegnate direttamente alla scissa, **come nel conferimento**.

---

#### SYNOPIA

Società tra professionisti  
via Paolo da Cannobio 9, Milano  
via Moncenisio 4, Monza





## LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO, OPERAZIONE NEUTRALE PER CONFERIMENTO DI BENI E AZIENDE

Ne consegue una **caratterizzazione giuridica** che ibrida le due operazioni (conferimento e scissione) e che fa sì il **regime fiscale** vada per certi versi conformato a questo istituto dalla natura così peculiare e non applicato *tout court* senza discernimento dei vari aspetti.

### LE PARTECIPAZIONI ASSEGNATE ALLA SCISSA

Un primo aspetto rilevante sotto il profilo della **continuità contabile** e della **neutralità fiscale** è quello del **valore fiscale** da dare alle **partecipazioni** assegnate alla **società scissa**. Mentre, infatti, con la **scissione ordinaria** si procede ad una **ripartizione** tra le diverse partecipazioni assegnate ai soci, **proporzionalmente** alla frazione di patrimonio netto trasferito, nel caso di **scissione con scorporo** bisogna attribuire un **valore fiscale ex novo** alle quote o azioni **ricevute dalla scissa**. Il tema è stato affrontato da **Assonime** nella **Circolare 14 dell'11/05/2023** e il criterio più sensato sembra, in accordo con l'**art. 176 del TUIR**, il **mantenimento** del medesimo valore fiscale dei **beni scorporati** per le **partecipazioni assegnate**, che andrebbero così in continuità.

Se questo aspetto sembra poter essere smarcato con una logica di buon senso, un po' più critica appare l'applicazione delle **agevolazioni** previste in materia di **plusvalenze** dall'**art. 87 TUIR** (c.d. "**participation exemption**" o **PEX**), soprattutto per quanto riguarda il criterio dell'**anzianità di possesso** o "**holding period**" e la **classificazione in bilancio**.

Sappiamo che la norma in parola, ai fini della sua applicazione, prevede tra l'altro l'**ininterrotto possesso** delle partecipazioni oggetto di agevolazione dal **primo giorno del dodicesimo mese antecedente** alla cessione. Anche in questo caso, si può ritenere che l'unico criterio valido sia quello di mantenere per le **partecipazioni assegnate** la **medesima anzianità di possesso** dei beni oggetto di scorporo. Non vi è dubbio poi che se questi ultimi si qualificano come **complesso aziendale** si possa anche conservare la classificazione tra le **immobilizzazioni finanziarie** per le partecipazioni ottenute in cambio. Qualora, invece, oggetto dello scorporo siano **singoli beni** a rilevare è la loro **originaria iscrizione** nel bilancio della scissa. Ad esempio, se si tratta di attività classificate nell'**attivo circolante**, anche le partecipazioni erediteranno questa classificazione, **precludendo** la fruizione del regime PEX, valido solo per le partecipazioni iscritte **sin dal principio** tra le **immobilizzazioni finanziarie**.

Emerge qui una criticità non di poco conto che potrebbe portare a **preferire il conferimento** allo scorporo quando si tratti di trasferire dei **beni singoli** e non un'azienda o un ramo di essa. Con il conferimento, infatti, l'operazione sarebbe **imponibile** ai sensi dell'**art. 9 TUIR**, con conseguente **tassazione dei plusvalori latenti**, ma questi sarebbero **affrancati** dal punto di vista fiscale e la scissa potrebbe optare per l'iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, in linea con i dettami dell'**art. 87 TUIR** e quindi per l'accesso al **regime PEX**.

### LA STRATIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

L'**art. 173 c. 9 del TUIR** dispone che le voci che compongono il **patrimonio netto** della scissa debbano trasmettere la propria **natura fiscale** al patrimonio netto della **beneficiaria**. Per cui, le **riserve di capitale** manterranno tale qualificazione anche una volta trasferite e così le **riserve di utili**, consentendo la corretta **stratificazione** del patrimonio netto **post scissione** in linea con quanto iscritto nel bilancio della scissa ante scorporo.





## LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO, OPERAZIONE NEUTRALE PER CONFERIMENTO DI BENI E AZIENDE

Tuttavia, abbiamo detto che con questa nuova operazione il patrimonio della scissa **non subisce nessuna riduzione** e i beni conferiti vengono **sostituiti da altre attività** ovvero le partecipazioni della beneficiaria.

Per ovviare a questo problema, in conformità con la **natura successoria** della scissione, si potrebbe pensare di trasferire alla beneficiaria la **medesima stratificazione** della scissa. Ma nel caso di **riserve di utili** si verificherebbe una **duplicazione** di riserve della **stessa natura**, in quanto esse sarebbero presenti sia nel patrimonio della scissa che della beneficiaria, la quale potrebbe anche decidere di **distribuirle** alla sua controllante. Per evitare questo corto circuito non è sufficiente stabilire che il patrimonio della scissa, **ridottosi** dapprima per effetto dello **scorporo**, venga successivamente **ricostituito** con l'assegnazione delle partecipazioni, ad esempio, mediante costituzione di una **riserva di capitale**. In questo modo, infatti, si altererebbe la **composizione delle partecipazioni** dei soci della scissa. Pertanto, è corretto propendere per l'**invariabilità della stratificazione** della scissa, considerando però il **patrimonio della beneficiaria** costituito da sole **riserve di capitale**, così come accade con il **conferimento**.

### LE IMPOSTE INDIRECTE E I PROFILI ELUSIVI

La qualifica di scissione rileva per la scissione mediante scorporo anche ai fini delle **imposte indirette**, cosicché essa si trova ad essere:

- **Fuori campo IVA** ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 633/72;
- **Soggetta ad imposta di registro** in misura fissa di 200 euro (art. 4, c. 1, lett. b) Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86);
- **Soggetta a imposte ipotecaria e catastale** in misura fissa di 200 euro, se lo scorporo comprende beni immobili.

Di fatto ai fini delle imposte indirette si configura un **potenziale risparmio di imposta**, rispetto al conferimento, qualora la scissione abbia ad oggetto **singoli beni** e non un compendio aziendale. In quest'ultimo caso, infatti, entrambe le operazioni sarebbero assoggettate all'**imposta di registro in misura fissa**, mentre nel caso di trasferimento di uno o più beni che non costituiscono un'azienda il regime fiscale indiretto sarebbe **più oneroso** scegliendo il conferimento. Tuttavia, la nuova formulazione dell'**art. 20 DPR 131/86** ci dice che l'imposizione fiscale deve prescindere dagli **effetti economici finali**, rilevando solo ciò che si desume **dagli atti giuridici**.

Lo stesso principio dovrebbe valere per le imposte indirette, con la conseguenza che la scelta per la scissione mediante scorporo in caso di **beni diversi da un compendio aziendale** appare lecita e priva di profili di **abuso del diritto**, seppure permetta di godere di una **neutralità fiscale** generalizzata.

Anche nel caso di **successiva cessione** delle partecipazioni da parte della scissa non si evidenziano **rilievi elusivi**, dal momento che non vi è possibilità di **arbitraggio** tra conferimento e scorporo. Nel caso sia stato trasferito alla beneficiaria un **compendio aziendale**, la cessione successiva delle partecipazioni avverrà **in PEX** sia che si sia trattato di conferimento che di scissione. Nel caso di trasferimento di singoli beni non vi sarà possibilità in nessun caso di esentare le **plusvalenze emergenti** che verranno, pertanto, **interamente tassate**. A segnare la differenza, quindi, non è il tipo di operazione prescelta bensì solo la **natura dei beni trasferiti**.





## LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO, OPERAZIONE NEUTRALE PER CONFERIMENTO DI BENI E AZIENDE

### CONCLUSIONI

Il nuovo istituto della scissione mediante scorporo si configura come una valida **alternativa al conferimento**, operazione che non in tutti i casi beneficia della **neutralità fiscale**. Bisogna avere riguardo all'oggetto del trasferimento, sapendo che la scelta tra scissione e conferimento è **indifferente** nel caso di **trasferimento di un'azienda** o di un **ramo** di essa. Mentre, qualora l'intento sia quello di trasferire **singole attività**, la scissione offre nuove opportunità di farlo in regime di **neutralità fiscale**.

In generale, questo nuovo istituto completa lo spettro di configurazioni ottenibili con la scissione e si presta, in certi casi, a favorire l'**ottimizzazione** delle operazioni di **riorganizzazione dei gruppi societari**. In attesa che l'Amministrazione finanziaria fornisca **nuovi chiarimenti** su alcuni aspetti tributari rilevanti, è comunque importante poter ragionevolmente confidare su una sua applicazione senza temere ragionevolmente **profili elusivi** o temi di **abuso del diritto**, dando così alla società una **scelta più ampia** tra operazioni diverse.